



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. ( P\_0000000000004855 )**

**OGGETTO:  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIEE PATRIMONIALI DEL  
COMUNE DI OSIMO IN OSSERVANZA DELLA RIFORMA FISCALE DELLA L.  
111/2023 E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**VISTA** la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

**VISTO** il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica



l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*.

**VISTO** il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

**VISTO** il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

**CONSIDERATO** che il Comune di Osimo si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 29.07.2020, che necessita di essere riformulato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

**VISTA** la proposta contenente il nuovo regolamento generale delle entrate che si compone, nella proposta acclusa agli atti, dei seguenti capi:

- **Titolo I** è dedicato alle disposizioni generali;
- **Titolo II Entrate Tributarie - Capo I** recante *Statuto del contribuente* Individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente come riformato dal D. lgs 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio.
- **Titolo II - Capo II Autotutela ed altri principi** Con la pubblicazione del d. lgs 219/2023, è stata prevista una nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa; il presente capo detta



indicazioni di massima per l'esercizio dell'autotutela facoltativa. Altri principi che riguardano questo capo sono: il divieto di bis in idem rivolto alla fiscalità locale che ha l'obiettivo di evitare che un contribuente debba difendersi due volte per il medesimo oggetto imponibile, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e delle sanzioni, la valutazione della buona fede del contribuente in caso di errori indotti dalla pubblica amministrazione oppure commessi per in certezza normativa

- **Titolo II - Capo III *Diritto d'interpello***. L'istituto, introdotto come obbligatorio dal 2016, va attuato secondo le indicazioni dell'articolo 11 della legge 212/2000 e degli articoli 2, 3,4 5, 6 del d. lgs. 156/2015, tenuto conto delle modifiche contenute nel D. Lgs 219/2023. Consente al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente;
- **Titolo II - Capo IV *Accertamento con adesione*** Adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, il capo III ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come riformato dal D. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. L'istituto viene circoscritto ai casi di materia concordabile.
- **Titolo II - Capo V *Riscossione e rateizzazione***. Il titolo richiama la riscossione coattiva



mediante accertamento esecutivo comprensiva delle disposizioni relative agli oneri e spese e rimettendo a valutazioni di efficienza efficacia ed economicità di gestione l'individuazione della modalità organizzativa. Si tratta di una parte strategica nel miglioramento dell'efficienza della riscossione in quanto definisce gli strumenti di riscossione coattiva, guidata da regole di proporzionalità ed economicità delle azioni cautelari ed esecutive. Per quanto riguarda la rateizzazione di pagamento, vengono attuate le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che a livello generale favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità. Infine, importanza rivestono anche le regole relative alla possibilità di compensazione dell'entrata che viene proposta dal contribuente e vagliata dall'ufficio.

- **Titolo III** è dedicato alle Entrate patrimoniali.

**RITENUTO** di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi



dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie, composto di n. 59 articoli, come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.